Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983

(93/C 147/06)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario (1), la Commissione ha deciso il 17 maggio 1993 la seguente modifica al regime d'importazione applicato in Italia nei confronti della Repubblica Popolare Cinese:

Apertura, in via eccezionale, di possibilità d'importazione per i prodotti seguenti:

— Macchine per cucire per uso domestico (Codice NC ex 8452 10 11)	120 unità
— Cuscinetti a sfere: altri (Codice NC 8482 10 90)	77 400 ECU
— Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) (Codici NC da 8482 10 a 8482 80 00)	60 600 ECU

(1) GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.335 — Schweizerische Kreditanstalt/Schweizerische Volksbank)

(93/C 147/07)

Il 29 aprile 1993 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (1). I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles

(1) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.